



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

*Roma.* **13 NOV. 1997** 19

VE AMMINISTRAZIONI CENTRALI  
DELLO STATO ED ALLE AZIENDE ED  
AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO  
STATO  
00100 R O M A

*Divisione 8<sup>a</sup>*  
*Prot. N. 211173 Allegato*

*Risposta a nota del*

OGGETTO : Rimborso spese per assistenza medico legale D:P:R:  
20:4:1994, n:349:

-ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESS  
LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ED  
AI SERVIZI ED UFFICI DI  
RAGIONERIA PRESSO LE AZIENDE E  
AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO  
STATO  
00100 R O M A

-ALL'ISPETTORATO GENERALE DEGLI  
AFFARI GENERALI DEL PERSONALE  
E DEGLI STUDI  
S E D E

-ALLE DIREZIONI GENERALI DEL  
MINISTERO DEL TESORO  
S E D E

e, p:c::

-ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

-AL CONSIGLIO DI STATO

-ALLA CORTE DEI CONTI

-AI T:A:R:

-ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO

*Si prega inoltre per ogni dubbio di riferirsi ai verbali di cui si è parlato.*

MINISTERO DEL TESORO E COORDINAMENTO E REGISTRAZIONE DELLO STATO

Numerose amministrazioni hanno chiesto di conoscere le modalità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente personale per il pagamento degli onorari spettanti ai sanitari, liberi professionisti, incaricati di integrare la Commissione medica ospedaliera, costituita ai sensi del D:P:R: 24:4:1994, n:349, per il riconoscimento delle infermità derivanti da causa di servizio:

In proposito, si premette che sulla base del parere n:1745/95 espresso dal Consiglio di Stato -Sez:I- nell'adunanza del 14 giugno 1995, nonché di quello reso dalla IX Commissione della Camera dei Deputati in occasione dell'esame dello schema di Regolamento recante "Riordino dei procedimenti di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo (legge n:537/93, art:2)," le spese relative ai medici in parola devono essere poste a carico del bilancio dello Stato:

Pertanto, ai fini del rimborso agli aventi diritto degli onorari anticipati, si forniscono, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, le seguenti istruzioni:

- 1) i rimborsi vanno effettuati dalle rispettive Amministrazioni a cui il personale appartiene e posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio concernenti "Spese per accertamenti sanitari";
- 2) in mancanza di specifica previsione normativa, l'entità dei singoli rimborsi deve essere contenuta nel limite massimo previsto dal D:P:R: 17 febbraio 1992 (pubblicato

sul supplemento ordinario alla G:U: n:128 del 26 giugno 1992) per l'"arbitrato medico di parte", (L:250:000) considerato che tale fattispecie è assimilabile a quella in argomento:

*laugh*

Il Ragioniere Generale dello Stato.

*V. Quondio*